

**COMUNE DI
SOLAROLO
RAINERIO**

Provincia di Cremona



**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA
URBANA**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 13.,04.2026

INDICE

TITOLO I “DISPOSIZIONI GENERALI”

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana.

Art. 3 - Ordini verbali

Art. 4 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento.

Art. 5 - Contrassegni del Comune

Art. 6- Cose ritrovate

TITOLO II “DISCIPLINA DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE”

Art. 7 - Occupazione di suolo pubblico

Art. 8 – Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

Art. 9 - Occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico

Art. 10 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su suolo pubblico

Art. 11 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Art.12 - Luminarie

Art.13 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Art. 14 – Aeromodelli, droni e lanterne volanti

Art. 15 - Atti vietati sul suolo pubblico

Art. 16 - Scarico di rottami e di detriti

Art. 17 - Installazione di tende solari

Art. 18 - Collocamento di condutture

Art. 19 - Oggetti mobili

Art. 20 - Processioni - Manifestazioni – Cortei funebri

Art. 21 - Divieto di campeggio libero

Art. 22 - Balneazione

Art. 23 - Ingresso abusivo in strutture comunali

TITOLO III “NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”

Art. 24 - Marciapiedi e portici

Art. 25 - Manutenzione degli edifici e delle aree

Art. 26 - Collocazione del numero civico e targhetta dell'amministratore del condominio

Art. 27 - Patrimonio pubblico e arredo urbano

Art. 28 – Patrimonio privato

Art. 29 - Aree verdi

Art. 30 – Verde privato

Art. 30 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 31 - Trasporto di materiale di facile dispersione

- Art. 32 - Sgombero neve*
Art. 33 - Pulizia fossati
Art. 34 – Igiene

TITOLO IV “NORME DI TUTELA AMBIENTALE”

- Art. 35 - Limitazioni al prelievo dell’acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati*
Art. 36 - Ripari a pozzi, cisterne e simili
Art. 37 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto
Art. 38 - Accensioni di fuochi
Art. 39 - Trattamenti antiparassitari
Art. 40 – Processionaria

TITOLO V “NORME A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA”

- Art. 41 - Tutela della quiete*
Art. 42 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
Art. 43 - Attività produttive ed edilizie rumorose
Art. 44 – Spettacoli e trattenimenti vari
Art. 45 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
Art. 46 - Suono delle campane
Art. 47 - Pubblicità sonora
Art. 48 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
Art. 49 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine”
Art. 50 - Uso di macchine da giardino
Art. 51 - Sosta o fermata di veicoli a motore
Art. 52 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

TITOLO VI “NORME IN MATERIA DI ANIMALI”

- Art 53 - Animali di affezione*
Art. 54 – Modalità di detenzione degli animali di affezione
Art. 55 - Gestione e benessere degli animali
Art. 56 – Conduzione degli animali in aree pubbliche o aperte al pubblico
Art. 57 - Pascolo degli animali
Art. 58 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato
Art. 59 – Animali liberi

TITOLO VII “NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ COMMERCIALI”

- Art. 60 - Vendita con consumo immediato*

- Art. 61 – Attività miste*
Art. 62 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 63 - Occupazioni per esposizione di merci
Art. 64 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
Art. 65 - Servizi igienici nei locali pubblici
Art. 66 - Pubblicità dei prezzi e beneficenza
Art. 67 - Materiale pornografico
Art. 68 - Mestieri girovaghi
Art. 69 - Distributori di carburante
Art. 70 – Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni
Art. 71 - Accattonaggio

TITOLO VIII “SANZIONI”

- Art. 72 - Accertamento delle violazioni*
Art. 73 - Sanzioni amministrative
Art. 74 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO IX “DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI”

- Art. 75 - Abrogazioni di norme e rinvio*
Art. 76 - Reiterazione
Art. 77 - Entrata in vigore.
Art. 78 - Norma finale

TITOLO I “DISPOSIZIONI GENERALI”

Art. 1 - Finalità

Premesso che con decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 è stato disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 54 del Decreto L.G.S. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n. 125, anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana. Pertanto, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche ed aperte al pubblico nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.

Il presente "Regolamento di Polizia Urbana" nel testo degli articoli che seguono sarà indicato semplicemente con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana.

Le funzioni amministrative che ruotano attorno al concetto di "polizia urbana" concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del suo territorio comunale ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. N. 267 del 1/08/2000 e D. Lgs. N. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., e dal personale appositamente incaricato.

Gli appartenenti alle Forze di Polizia, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme e l'attività di prevenzione.

L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Ordini verbali

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria.

Nel caso di violazione degli ordini impartiti ai sensi del precedente comma, il soggetto ordinante redigerà apposito verbale di contestazione e il trasgressore sarà punito in base a quanto accertato dall'agente.

Art. 4 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare, o a chi ne ha diritto secondo la normativa vigente;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere presentate allo sportello telematico del sito del Comune di Gazzuolo.

Art. 5 - Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, nonché qualsiasi evento pubblico o privato che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale, anche per interposta persona, o previo accordo con la stessa.

Art. 6- Cose ritrovate

L'Amministrazione Comunale attiva, nel proprio ambito organizzativo, un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio comunale la cui detenzione non sia illegale. Tutti gli oggetti ritrovati e depositati devono essere registrati in apposito registro.

Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione Comunale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze di ritrovamento. Al ritrovatore è rilasciata ricevuta con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dal giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione è messa a disposizione del ritrovatore che la può ritirare entro 90 giorni. Trascorso tale termine il Comune diventa proprietario della cosa.

Se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti all'individuazione del proprietario l'Amministrazione Comunale avvisa immediatamente lo stesso dell'avvenuto deposito.

Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto, in modo tale che l'amministrazione possa accertare la veridicità della richiesta di ritiro.

Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identità e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna

Gli oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, o se pericolosi, sono eliminati o distrutti. Di tale operazione l'amministrazione redige apposito verbale.

TITOLO II “DISCIPLINA DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE”

Art. 7 - Occupazione di suolo pubblico

Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

In assenza di autorizzazione, in aree pubbliche e private aperte al pubblico transito è vietato qualunque deposito, manomissione, alterazione e occupazione, con qualsiasi oggetto, anche occasionale.

Inoltre, fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, né utilizzarli per uso personale né quant'altro sia destinato all'arredo urbano.

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento di occupazione e spazi pubblici, da leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione:

- a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte;
- b) porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- c) ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato, al termine dell'occupazione.

L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione, concessione o altro titolo, ove previsto dalla normativa o dai regolamenti comunali, con la ricevuta della regolare presentazione e di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, da parte di tutta la collettività.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 8 – Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

Chi esegue, su spazio pubblico o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, oltre a richiedere il necessario titolo abilitativo in relazione alla tipologia di opere che intende eseguire, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area interessata adottando qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. La movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura, ecc.). Inoltre, qualora la collocazione dei ponteggi o di qualsiasi struttura con altezza tale da interferire con linee aeree elettriche o telefoniche o di qualunque altra natura dovrà essere presentata specifica autorizzazione dell'Ente o della società proprietari delle linee interessate.

In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio, materiali residui di demolizioni o rami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri. Inoltre, si deve provvedere affinché materiali risultanti vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri dove si usano pale o altri macchinari a braccio meccanico occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare l'eccessiva rumorosità, quali:

Gli accantieramenti devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo mediante la realizzazione di una struttura in rete elettrosaldata autoportante, rivestita in tela coprente, decorosa ed adeguata ai luoghi, dotata di opportune barriere che impediscano sia la dispersione di polveri, sia il facile accesso, soprattutto ai minori.

Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche e impedire il facile accesso, soprattutto ai minori

L'occupazione con scale, sgabelli e simili del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza titolo, purché sia limitata al tempo occorrente per tali operazioni.

Tutte le attività di cui al presente articolo, qualora attinenti ad attività di cui all'art. 19 della legge 241/90, è soggetta a preventiva comunicazione da presentarsi tramite lo Sportello Unico Attività Produttive attraverso lo sportello telematico.

Art. 9 - Occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico

Si considerano "permanentemente" le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazioni di impianti.

Le concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

Per occupazione temporanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico ed inoltre colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

Le occupazioni temporanea, per le quali occorre il rilascio dell'autorizzazione all'interruzione e/o modifica momentanea della circolazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

Art. 10 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su suolo pubblico

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa davanti ai negozi, pubblici esercizi ed altre attività soltanto a favore dei gestori delle attività stesse, durante le ore in cui si svolge l'attività e comunque non oltre le ore 24,00.

Lo spazio da concedere individuato con apposita planimetria deve essere di dimensioni da valutarsi di volta in volta in relazione alla tipologia del luogo con particolare riguardo al decoro pubblico degli ambienti e comunque tale da assicurare il libero passaggio da parte dei pedoni (almeno 1,5 ml).

Il titolare dell'autorizzazione deve impegnarsi a tenere pulita l'area occupata, impedire schiamazzi da parte degli avventori e dimostrare di avere adeguato spazio all'interno del negozio per il ritiro del materiale oggetto dell'occupazione effettuata.

Art. 11 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di manutenzione di strutture o impianti sotterranei per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato il lavoro, deve darne comunicazione agli uffici competenti.

Durante l'esecuzione di tali interventi qualora si renda necessario sospendere temporaneamente servizi pubblici l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato il lavoro è tenuto a darne comunicazione ai cittadini interessati, fatti salvi i casi di massima urgenza.

Durante l'esecuzione di tali interventi qualora si renda necessario sospendere temporaneamente e totalmente la circolazione stradale l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato il lavoro è tenuto a darne comunicazione ai cittadini interessati previo ottenimento della necessaria ordinanza del competente ufficio di Polizia Locale, fatti salvi i casi imprevisti e imprevedibili per i quali comunque dovrà essere garantita la sicurezza dei veicoli e dei pedoni e si dovranno repentinamente mettere in atto tutte le misure necessarie a segnalare le deviazioni.

Art.12 - Luminarie

La collocazione di luminarie lungo le strade, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva comunicazione da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive attraverso lo sportello telematico.

Gli allestimenti devono essere posti in opera tenendo conto del terreno e della spinta del vento e che non si creino situazioni di precarietà; l'eventuale ancoraggio a pali e lampioni della

pubblica illuminazione, a strutture di sostegno di cavi elettrici o telefonici, a piante e qualsiasi opera o cosa di pubblico interesse, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati, deve essere effettuato previa acquisizione del parere scritto dell'Ente proprietario. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI e alla legge 46/90, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

La rimozione degli impianti, di norma, deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì alle luminarie o addobbi elettrificati, installati in aree private aperte al pubblico od in aree pubbliche in disponibilità dei titolari di attività economiche, utilizzati ai fini di richiamo commerciale o abbellimento di strutture di tipo commerciale e come corpi illuminanti di dehors. In questo caso l'accensione di tali installazioni può avvenire solo durante l'apertura dell'attività.

Con riferimento al comma precedente, in ogni momento l'amministrazione Comunale può vietare l'installazione degli impianti ovvero obbligare alla loro rimozione qualora gli stessi interferiscano con la percezione dell'ambiente circostante, prevalgano sull'illuminazione pubblica o arrechino disturbo alle attività vicine ed alle proprietà prospicienti.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art.13 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 14 – Aeromodelli, droni e lanterne volanti

Fermo quanto previsto dalla normativa ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Italiana – in materia, l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè Aeromobili a pilotaggio remoto, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, in zone non popolate, sufficientemente

lontano da edifici, infrastrutture e installazioni⁹ deve avvenire in modo da non arrecare disturbo o rischi a persone, animali o cose, consentendo la libera fruibilità degli spazi pubblici. Tale utilizzo è sempre vietato nei parchi pubblici.

Il lancio di aerostati con fiamme, mongolfiere e lanterne volanti è soggetto alla licenza di cui all'art. 57 del R.D. n. 773/1931 “*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*”.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98 del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività, fatte salve le eventuali responsabilità penali e civili in relazione alla condotta effettivamente posta in essere.

Art. 15 - Atti vietati sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;
- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come, ad esempio, l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; e' comunque sempre vietato lanciare cose atte ad imbrattare o molestare le persone;
- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- f) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornicci, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- j) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- k) arrampicarsi o legarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e beni altrui pubblici o privati;
- l) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà;
- m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori per i rifiuti;
- n) lanciare negli spazi pubblici o comunque aperti al pubblico e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini, opuscoli, foglietti o simili, salvo che ciò non sia autorizzato dal Comune per motivi di pubblica utilità. Il volantaggio è limitato alle sole cassette postali o alla consegna diretta;
- o) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) compiere in luogo pubblico o in vista al pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere di pericoli o inconvenienti;

- q) distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle autorità competenti;
- r) introdursi e fermarsi sotto i portici, nei passaggi pedonali o ciclopeditoni, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- s) Tosare, ferrare, strigliare, lavare animali nonché lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla.
- t) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;

Art. 16 - Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non presso le aree ecologiche individuate nel territorio Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

E' vietato qualsiasi deposito, anche se temporaneo, di materiale putrescibile e di letame in centro urbano; fuori dal centro abitato, per detti depositi dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento Comunale di Igiene.

Art. 17 - Installazione di tende solari

Per l'installazione di tende solari prospicienti il suolo pubblico è fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale e dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 18 - Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative comunali nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dagli uffici competenti e alla tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto sia in seguito.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, a loro proprie spese.

Art. 19 - Oggetti mobili

Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20. Le tende parasole e simili poste su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali non possono essere maggiore della larghezza del marciapiede ovvero del percorso pedonale, diminuito di cm 40.

L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Art. 20 - Processioni - Manifestazioni – Cortei funebri

Le processioni, o altre manifestazioni religiose e laiche che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comune. Nel caso tali movimentazioni comportino problemi alla circolazione stradale devono essere comunicate almeno 15 giorni prima all'amministrazione.

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio della Casa di Riposo o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Tali attività, anche se specificatamente autorizzate, sono soggette al rispetto e alla tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, del decoro urbano, e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 21 - Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree anche impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 22 - Balneazione

E' fatto divieto di balneazione nel Fiume Oglio, nelle lanche e nei fossati, nonché nei bacini ed i canali di irrigazione.

E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno, sui manufatti idraulici, comprese paratie e simili.

Art. 23 - Ingresso abusivo in strutture comunali

Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono qualsiasi struttura di proprietà comunale.

TITOLO III “NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”

Art. 24 - Marciapiedi e portici

Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione comunale.

I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

Il transito per i portici di uso pubblico è consentito esclusivamente ai pedoni e/o con cicli condotti a mano, con eccezione per i mezzi di pulizia, per carrozzine e passeggini destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 25 - Manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari, i locatari di edifici anche sfitti e chiunque possieda un qualsiasi diritto reale assoluto o di godimento sui predetti immobili, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro urbano.

Gli stessi soggetti di cui al comma precedente, sono, altresì, responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio, compreso la pulizia e sanificazione della pavimentazione e l'asportazione di graffiti e imbrattamenti, di manifesti e volantini abusivi nonché delle aree cortili se la situazione crea disagio a terzi utenti.

Sulle facciate, tetti e pertinenze degli edifici ove stazionino o nidifichino colombi, gabbiani o altra fauna sinantropica indesiderata, i proprietari sono tenuti a effettuare le modifiche strutturali del caso e/o installare metodi di dissuasione rispettosi del benessere degli animali, in modo tale da non sporcare con il guano il suolo pubblico sottostante. I metodi di dissuasione e le proposte di modifica strutturale dovranno essere autorizzati preventivamente dagli uffici comunali competenti. L'installazione delle reti antintrusione deve essere effettuata in modo da evitare che gli animali possano rimanere impigliati.

I proprietari, i locatari di edifici anche sfitti e chiunque possieda un qualsiasi diritto reale assoluto o di godimento sui predetti immobili, delle abitazioni sono da reputarsi come "custodi" della porzione di marciapiede antistante, quindi sono corresponsabili, insieme al comune, delle pulizie che derivano da eventi straordinari, mentre sono esclusivamente responsabili delle pulizie ordinarie derivanti dall'amministrazione e gestione della proprietà. Inoltre, sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi secondo i dettami della raccolta differenziata vigente nel territorio comunale.

I proprietari, i locatari di edifici anche sfitti e chiunque possieda un qualsiasi diritto reale assoluto o di godimento sui predetti immobili, devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiale o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario. Inoltre, ove è richiesta l'installazione di fossa ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.

I proprietari, i locatari di edifici anche sfitti e chiunque possieda un qualsiasi diritto reale assoluto o di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Gli stessi soggetti di cui ai commi precedenti devono evitare di sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni sia fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti alle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico, sia nelle vicinanze delle strade e degli incroci da esse formati, se questi causano impedimenti alla circolazione stradale.

Art. 26 - Collocazione del numero civico e targhetta dell'amministratore del condominio

Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre nell'atrio d'ingresso degli stessi, una targhetta indicante le proprie generalità, indirizzo e recapito telefonico.

Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente e mantenuto in pulizia.

Art. 27 - Patrimonio pubblico e arredo urbano

Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di enti pubblici o di privati che, per la loro destinazione, natura o funzione sono di libero uso, godimento od utilità collettiva.

I beni individuati dal comma 1 sono affidati al controllo ed alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con intelligenza ed il riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà e con modalità idonee a non limitare analoghi diritti sui beni medesimi esercitabili da altri soggetti.

Chiunque assista ad atti in contrasto o minacci all'integrità del patrimonio pubblico è tenuto a segnalarlo agli organi preposti e a fornire tutte le informazioni idonee alla identificazione dei responsabili.

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed sull'arredo urbano è vietato:

- a) ostacolare il corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza cittadino;
- b) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, nonché praticare incisioni o sfregiare l'intonaco;
- c) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- d) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere,

salvi i casi di autorizzazione temporanea per i materiali celebrativo delle festività civili e religiose;

- e) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;
- f) arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, sui monumenti ed altre pubbliche costruzioni o impianti.
- g) limitarne l'utilizzo da parte di altri soggetti;
- h) danneggiare le condutture e le cassette contenenti unità di controllo o di comando dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del telefono e degli altri servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il funzionamento o manomettere i relativi manufatti

Art. 28 – Patrimonio privato

Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

Art. 29 - Aree verdi

- 1) Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) il transito e la sosta di biciclette, ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
 - b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
 - c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
 - d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi.
 - e) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante.

Art. 30 – Verde privato

I proprietari, i locatari di edifici anche sfitti e chiunque possieda un qualsiasi diritto reale assoluto o di godimento sui predetti immobili provvedono al regolare sfalcio dell'erba e potatura delle piante, di rami e siepi, anche collocati nelle fioriere, che si protendano su area pubblica, ogni qualvolta:

- a) si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, alla circolazione di pedoni e di veicoli;
- b) venga occultata la segnaletica pubblica;
- c) sia invasa un'area pubblica;
- d) venga preclusa o limitata la visibilità alla circolazione stradale.

Sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

I rami, le foglie e le cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).

Art. 30 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di 3 metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

I titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono garantire, mediante rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, che all'orario di chiusura dell'attività l'area in dotazione ed antistante risulti pulita.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.

I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 31 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo di edifici privati o esercizi commerciali poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità del trasportatore e del ricevente degli oggetti che hanno sporcato od occupato il suolo pubblico.

Art. 32 - Sgombero neve

I proprietari, gli amministratori e i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati nonché chiunque eserciti attività di qualsiasi genere in locali prospicienti la pubblica via, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo solidale, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde, balconi, terrazzi, rami od da altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

E' fatto obbligo ai predetti soggetti di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte e di adottare, durante l'esecuzione di tali lavori, ogni possibile cautela per i lavoratori e per i cittadini.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori che non deve essere depositata sulla pubblica via, sui passaggi pedonali o carrai pubblici e privati. Essa deve essere ammassata in modo da recare il minor disturbo possibile alla circolazione pedonale e veicolare.

Art. 33 - Pulizia fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale assoluto o di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di

irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi suindicati deve essere costantemente effettuata durante il corso dell'anno per evitare problemi all'incolumità e sicurezza pubblica.

Art. 34 – Igiene

Per motivi igienico – sanitari sono vietati i seguenti comportamenti:

- 1) nutrire i colombi nelle aree pubbliche e in quelle aperte al pubblico.
- 2) nutrire su suolo pubblico gli animali diversi da quelli d'affezione.
- 3) gli animali d'affezione vaganti possono essere nutriti a condizione che il punto di alimentazione sia mantenuto pulito e decoroso.
- 4) detenere animali da cortile e/o d'allevamento nei centri abitati. In deroga, qualora le condizioni di detenzione, igienico-sanitarie ed i rapporti con il vicinato lo consentano, tale tipologia di animali può essere detenuta in numero esiguo in aree non densamente abitate e nel rispetto della distanza minima di 20 metri dal confine di proprietà.

Al fine di evitare il proliferare di zanzare, è vietato collocare negli spazi aperti al pubblico e privati (compresi i terrazzi), contenitori di qualsiasi natura e dimensione che possano favorire il formarsi di raccolte di acque stagnanti. Qualora fossero necessari, i contenitori debbono essere mantenuti coperti e i sottovasi regolarmente svuotati dall'acqua.

TITOLO IV “NORME DI TUTELA AMBIENTALE”

Art. 35 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o disciplinare il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate non strettamente indispensabili.

Art. 36 - Ripari a pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 37 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

I proprietari di edifici o le imprese appaltatrici che procedono a riparazioni o demolizioni edili dovranno provvedere a porre in essere accorgimenti tali da evitare la dispersione di polveri e materiale sulla pubblica via e nel vicinato.

Art. 38 - Accensioni di fuochi

E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte.

E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 comma 2 del TULPS, approvato con R.D. 773/1931, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagni a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo per tutelare la salute pubblica.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato mentre risulta consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo, nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e dell'incolumità pubblica. In ogni caso, il fuoco deve essere sorvegliato e custodito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 39 - Trattamenti antiparassitari

Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3). L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale, con alme sette giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;

Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
- c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
- d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
- i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento.

- j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette. In difetto è assolutamente vietato procedere al trattamento;
- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.

Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

Art. 40 – Processionaria

I proprietari di piante di tutte le specie di conifere (in particolare il Pino) radicate nei propri giardini o in aree di proprietà devono effettuare ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, l'ispezione delle piante per individuare la presenza in fase iniziale di "nidi" di processionari del pino "*Thaumetopoea pityocampa*" e, qualora fossero riscontrati, i nidi dovranno immediatamente essere rimossi e distrutti da ditte specializzate.

Nel caso in cui la presenza dei nidi sfuggisse alla prima ispezione e fosse riscontrata nelle fasi successive, i proprietari degli alberi interessati hanno l'obbligo di installare intorno ai fusti, ad un'altezza di almeno due metri, trappole a fascia/collare atte a catturare le larve prima della discesa nel terreno e a distruggerle tramite ditte specializzate.

TITOLO V “NORME A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA”

Art. 41 - Tutela della quiete

Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane, cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute, nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull'inquinamento acustico”).

Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al

vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 3), è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 21,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina vigente in materia.

Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 21.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno

Art. 42 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario con apposito provvedimento.

E' vietato apporre compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore;

E' vietato apporre i terminali di scarico dei prodotti della combustione di apparecchi quali caldaie, scaldabagni e generatori di calore in genere alimentati da qualsiasi combustibile sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio, fatte salve specifiche discipline ed autorizzazioni.

Qualora sia consentita l'installazione di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione sulle pareti perimetrali esterne, questi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni statali e comunitarie.

Art. 43 - Attività produttive ed edilizie rumorose

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose poste nelle adiacenze di casa private, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 dei giorni feriali, salvo specifica autorizzazione,

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno o in giorni feriali dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività che siano fonti di inquinamento acustico tra le ore 21,00 e le ore 08,00.

Fatti salvi i limiti di orario di cui ai precedenti commi, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale, ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art. 44 – Spettacoli e trattenimenti vari

Nei locali al chiuso i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici devono assicurare che i locali nei quali si svolge attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 21.00 e le ore 8.00, salvo specifica autorizzazione.

Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, è possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo dalle ore 9,00 alle ore 22,00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

In occasione di festival sagre e manifestazioni varie saltuarie, le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o in luoghi aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 45 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica e da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 46 - Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito dalle ore 21,00 alle ore 7,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Art. 47 - Pubblicità sonora

La pubblicità fonica, previa autorizzazione, è consentita dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa e in ogni caso non deve essere effettuata a volume tale da creare disturbo.

Art. 48 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno e all'esterno dei pubblici locali.

Art. 49 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"

E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.

E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.

E' vietato l'impiego dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ad eventuali Consorzi.

E' vietato l'impiego dei dispositivi antigrandine dalle ore 22,00 alle 7,00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine.

Art. 50 - Uso di macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00. Di sabato e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 51 - Sosta o fermata di veicoli a motore

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

E' vietato il parcheggio degli autocarri, camion e di qualsiasi automezzo ingombrante durante le ore notturne nelle strade del centro storico.

Art. 52 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

Agli esercenti che, per ragioni della propria attività, debbano compiere operazioni che determinino fumo od odori molesti, è vietato:

- a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico, salvo specifica autorizzazione;
- b) compiere le attività anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori;

E' vietato, all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.

TITOLO VI "NORME IN MATERIA DI ANIMALI"

Art 53 - Animali di affezione

I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato, sia di giorno che durante la notte, la pubblica o privata quiete o che arrechino danni o molestia alle persone.

Gli agenti di polizia locale unitamente a personale del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, qualora accertino nel corso di sopralluoghi che l'animale detenuto rechi disturbo alla quiete pubblica e privata, diffidano formalmente il proprietario ad adottare le cautele necessarie per eliminare o attenuare tale criticità.

Art. 54 – Modalità di detenzione degli animali di affezione

Fermo restando l'applicazione della normativa specifica in materia di tutela degli animali, è vietato:

- a) abbandonare animali sul territorio comunale o lasciarli presso colonie senza l'autorizzazione dei Servizi Veterinari;
- b) salvo autorizzazione, catturare animali liberi o vaganti che non si trovino in situazioni di pericolo immediato.

Gli animali di ogni specie detenuti all'aperto devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie, mentre, gli animali diversi dagli uccelli non possono essere tenuti nei balconi, terrazzi o ballatoi senza poter avere costantemente accesso all'interno delle abitazioni di pertinenza;

E' vietato detenere animali in spazi malsani o angusti, o tali da impedire i movimenti e le necessità fisiologiche ed etologiche della specie, nonché privi dell'acqua e del cibo necessari. In particolare, dovrà essere sempre consentito di mantenere la posizione eretta e il decubito e dovranno disporre di uno spazio idoneo ove potersi sottrarre alla vista, anche ove detenuti all'interno di gabbie, teche o acquari. Inoltre,

E' vietata la detenzione in gabbia di cani e gatti, con eccezione del trasporto o quando ve ne sia la necessità per motivi di salute certificati da un medico veterinario. E' consentita la detenzione in gabbia durante le esposizioni autorizzate, per un periodo massimo di tre ore consecutive ovvero per un periodo inferiore qualora gli animali mostrino sofferenza;

E' vietata la detenzione promiscua in spazi confinati di animali appartenenti a specie diverse, fra loro incompatibili;

La corretta custodia e detenzione di animali in spazi privati aperti deve essere effettuata mediante recinzioni che tutelino il benessere degli animali stessi e la sicurezza pubblica;

I cani detenuti all'esterno devono disporre di una cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell'animale, ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno, oltre ad una tettoia di dimensioni adeguate sotto la quale possano ripararsi dal sole e dalle intemperie;

Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalare la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Art. 55 - Gestione e benessere degli animali

E' vietato usare metodi coercitivi fisici o psicologici per l'addestramento, l'addomesticamento o la conduzione degli animali nonché di strumenti che provochino dolore o angoscia come i collari che producono scosse elettriche, i dispositivi "antiabbaiato", i collari "a strozzo", le catene, i pungoli e similari;

Ad ogni animale deve essere fornito cibo e acqua pulita in qualità, frequenza e quantità sufficienti e idonee per la specie e alle condizioni fisiologiche e patologiche di ogni singolo individuo.

Agli animali deve essere consentito di fruire della luce naturale e dell'alternanza del giorno e della notte, per cui non possono essere detenuti in ambienti oscurati, o illuminati solo da luce artificiale, o sprovvisti di finestre che assicurino altresì adeguato ricambio d'aria.

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno e sofferenza.

E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo e detenerli legati prevalentemente alla catena o con qualsiasi altro mezzo.

In presenza di patologie o traumi, gli animali devono essere sottoposti a visite e cure da parte di medici veterinari.

Art. 56 – Conduzione degli animali in aree pubbliche o aperte al pubblico

E' vietato lasciare vagare in area pubblica o aperta al pubblico gli animali domestici, da affezione e da compagnia senza il controllo del proprietario o detentore, ad eccezione degli uccelli e dei gatti.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i conduttori devono mantenere sempre i cani al guinzaglio di m 1,5 ed avere al seguito idonea attrezzatura per la rimozione immediata delle feci. Per attrezzatura idonea si intende qualsiasi sacchetto impermeabile di dimensioni adeguate a permettere la raccolta degli escrementi e alla successiva sigillatura, che dovrà avvenire in modo tale da non consentire alcuna dispersione del contenuto.

Il proprietario o il detentore del cane deve portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone, animali o su richiesta delle autorità competenti.

E' vietato introdurre cani, ancorchè condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi per bambini.

E' sempre vietato consentire ai cani di defecare o urinare sui giochi per bambini e sul terreno ove questi sono posizionati, per un raggio di almeno 5 metri.

Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico, rispondono i proprietari ai sensi del Codice Civile.

Art. 57 - pascolo degli animali

Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato senza autorizzazione del proprietario. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

E' vietato condurre il bestiame di qualunque sorta attraverso il centro storico e attraverso le strade urbane, comunali e provinciali in tutti i casi in cui l'attraversamento o la movimentazione del bestiame possa causare problemi alla circolazione stradale

Art. 58 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione per autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato, entro i limiti stabiliti dal regolamento locale d'igiene. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Art. 59 – Animali liberi

Il sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VII “NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ COMMERCIALI”

Art. 60 - Vendita con consumo immediato

Negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e non siano presenti le attrezzature a ciò afferenti. Pertanto, è vietato fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso e con caratteristiche differenti da quelle previste dalla normativa UE e nazionale;

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni secondo la vigente legislazione in materia.

Art. 61 – Attività miste

Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

Art. 62 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per il commercio su aree pubbliche, nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Lombardia;
- b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
- c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale o siano di intralcio al pubblico passaggio.

L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purchè la merce non sia a contatto con il terreno.

Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, scuole e luoghi di culto, salvo espressa autorizzazione. Inoltre, salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.

L'esercente su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale e tutta la documentazione inerente l'esercizio dell'attività.

E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.

L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da dovere, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ed è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Art. 63 - Occupazioni per esposizione di merci

Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

I generi alimentari non possono essere collocati al suolo, salvo ottenimento del nulla osta dell'ASL e quindi devono essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

Art. 64 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorveglianza, igienico-sanitarie, del codice della strada e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa rilasciata dall'ufficio commercio.

Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento vigente in materia.

Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

Art. 65 - Servizi igienici nei locali pubblici

1) Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

Art. 66 - Pubblicità dei prezzi e beneficenza

La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'art. 14 del d.lgs. 114/98, dal D.lgs. 84/2000 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente Regolamento.

I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato n. 3467 del 28 maggio 1999).

Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 67 - Materiale pornografico

E' vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m 50 da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi o ovunque essi siano stabilmente presenti. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai punti vendita esclusivi di giornali e riviste.

E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

Art. 68 Mestieri girovaghi

1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva comunicazione, almeno 7 giorni prima dell'inizio della attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.

Art. 69 - Distributori di carburante

Gli orari di apertura, turnazione, riposo settimanale dei distributori di carburante sono regolati in conformità alla vigente normativa regionale specifica.

In base al provvedimento di cui al comma 1) vige l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni di distribuzione carburanti di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto, dei turni di apertura domenicali e festivi e di chiusura infrasettimanali, i quali devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza.

I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile e leggibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

Art. 70 – Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2, della Legge 30 marzo 2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" e salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici, anche in quantità limitata o diluita.

E' altresì vietata qualsiasi forma di cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi genere ai soggetti minorenni o incapaci di intendere e volere, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico.

E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura sia di accertare l'età del consumatore sia di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso od il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita di bevande alcoliche.

Art. 71 - Accattonaggio

E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto, all'interno dei cimiteri e nelle vicinanze dei luoghi deputati all'educazione e allo svago dei minori.

E' altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo, nonché svolgere le predette attività mediante l'utilizzo di animali.

TITOLO VIII “SANZIONI”

Art. 72 - Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco, nonché a tutti i soggetti espressamente indicati dalle discipline di settore.

Art. 73 - Sanzioni amministrative

L' accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto della procedura prevista dalla L 24 novembre 1981, n. 689 “*Modifiche al sistema penale*” e successive modifiche.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. L'esecuzione dell'obbligo avviene sotto il controllo dell'organo accertatore o dell'ufficio competente in materia.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al precedente comma, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a rivalersi a carico del trasgressore.

Art. 74 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché le inadempienze delle ordinanze sindacali conseguenti alle violazioni del presente regolamento, quando non sono specificatamente sanzionate da apposite norme di legge, da regolamenti, o da particolari disposizioni, verranno punite ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. n. 267/000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti nelle vigenti Leggi in materia, con arrotondamento all'unità di Euro.

TITOLO IX “DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI”

Art. 75 - Abrogazioni di norme e rinvio

Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento ivi compreso il precedente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa locale, regionale e statale di settore. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate.

Art. 76 - Reiterazione

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce ed essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Art. 77 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore 15 giorni dopo la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 78 - Norma finale

Sulle aree ricadenti nel territorio del poste in fregio a canali di bonifica, oltre alle norme contenute nel presente regolamento, dovranno essere rispettate anche quelle eventualmente emanate dai consorzi gestori, dall'A.I.P.O, dal Consorzio di Bonifica Dugali e dal Consorzio di Bonifica Navarolo Agro cremonese Mantovano.